COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI ARAGONA AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 20 del 06/07/26)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	7
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	7
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	8
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	9
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	9

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).*

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 102, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e sulla base dell'analisi condotta sulle risultanze del bilancio comunale e sull'andamento storico della riscossione coattiva, rientrano nella definizione agevolata le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, i cui avvisi di accertamento esecutivi o le cui ingiunzioni di pagamento (di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) siano stati notificati dall'Ente o dai soggetti terzi iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, **a decorrere dall'anno di imposta 2017** e sono le seguenti[1]:

- ❑ Imposta municipale propria (IMU)[2]/Imposta comunale sugli immobili (ICI)[3]
- ❑ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)[4]

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

[1] *L'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono introdurre autonomamente definizioni agevolate delle proprie entrate, tra l'altro, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità. Pertanto, l'adozione della definizione agevolata deve essere preceduta da un'attenta analisi dell'impatto della stessa sui residui attivi e gli accertamenti conservati in bilancio, tenendo conto del grado di svalutazione degli stessi, al fine di valutare l'impatto sugli equilibri di bilancio. Inoltre, la stessa dovrebbe essere particolarmente rivolta a favorire la riscossione dei crediti di dubbia e difficile esigibilità. L'analisi dovrebbe anche analizzare il prevedibile impatto positivo della sua adozione sulla riscossione delle entrate dell'ente.*

[2] *Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.*

[3] *Artt. 1-18 D.Lgs 504/1992.*

[4] *Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

- ❑ Tassa sui rifiuti (TARI)[5]/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES[6])/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 22 D.Lgs 22/1997) (TIA1) (art. 238 D.Lgs 152/2006) (TIA 2)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)[7]/TARIFFA CORRISPETTIVA[8]
- ❑ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)[9] / Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)[10]
- ❑ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni[11] / Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari[12]
- ❑ imposta di soggiorno[13]/contributo di sbarco[14]
- ❑ sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
- ❑ oneri edilizi e contributo costo di costruzione
- ❑ canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria[15]
- ❑ canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate[16]
- ❑ proventi da concessioni e locazioni

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), divenuti esecutivi nel periodo dal 2022 al 2025[17];
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), notificate nel periodo dal 2022 al 2025.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

[5] *Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.*
[6] *Art. 14 D.L. 201/2011.*
[7] *Artt. 58-81 D.Lgs 507/1993.*
[8] *Art. 1, comma 668, L. 147/2013.*
[9] *Artt. 38-57 D.Lgs 507/1993.*
[10] *Art. 63 D.Lgs 446/1997.*
[11] *Artt. 1-37 D.Lgs 507/1993.*
[12] *Art. 62 D.Lgs 446/1997.*
[13] *Art. 4 D.Lgs 23/2011.*
[14] *Art. 4 D.Lgs 23/2011.*
[15] *Art. 1, commi 816-835, L. 160/2019.*
[16] *Art. 1, commi 836-845, L. 160/2019.*
[17] *L'art. 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti"*

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie *(fatta eccezione per quelle irrogate nel caso del canone unico patrimoniale)*;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ❑ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
- ❑ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;
- ❑ interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 30 settembre 2026[18] la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche[19] pubblicate sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa

[18] *Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

[19] *Da preferire la modalità telematica visto il disposto di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

acquisizione del prospetto dei carichi definibili[20], con le modalità definite dal competente servizio comunale (*o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.

1-bis. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, la tracciabilità delle richieste e l'incolumità del servizio ed evitare il sovraffollamento degli sportelli, **l'istanza deve essere presentata tassativamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo istituzionale dell'Ente tributi@pec.comune.aragona.ag.it.

1-ter. I contribuenti privati sprovvisti di casella PEC propria possono presentare l'istanza avvalendosi di intermediari abilitati (quali commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, patronati o associazioni di categoria), i quali provvederanno alla trasmissione telematica a mezzo PEC della richiesta, previa apposita delega sottoscritta dal contribuente e allegata all'istanza unitamente al documento d'identità del delegante. È parimenti consentita la presentazione dell'istanza tramite la casella PEC di soggetti terzi (quali parenti o conoscenti), purché alla stessa siano allegate l'apposita delega sottoscritta dal richiedente e la dichiarazione congiunta del titolare della PEC di accettazione della trasmissione e di elezione di domicilio speciale presso il medesimo indirizzo telematico mittente.

1-quater. In via del tutto eccezionale, e al solo fine di non ledere i diritti dei cittadini impossibilitati all'utilizzo degli strumenti telematici o privi di assistenza tecnica, è ammessa la consegna dell'istanza in formato cartaceo direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, esclusivamente previo appuntamento telefonico o telematico, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Ufficio Tributi."

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

[20] *Considerando che all'atto di presentazione della dichiarazione il debitore deve essere a conoscenza dei debiti pendenti che possono rientrare nella definizione agevolata, si ritiene che lo stesso soggetto abbia il diritto di ricevere, previa richiesta o con altre modalità definita dall'Ente, un prospetto che elenchi i carichi definibili. La disposizione deve essere adattata in base all'organizzazione dell'Ente.*

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune (*o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) entro il termine del 30 ottobre 2026[21] comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti[22]

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 30 novembre 2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni

[21] *Si consiglia di individuare un termine non eccessivamente distante da quello ultimo di presentazione istanza, ma sufficiente a dare risposta idonea per procedere con il versamento della prima o unica rata*
[22] *Nell'articolo viene proposta un'ipotesi di rateazione, ma l'ente ha facoltà di regolamentarla a propria discrezione, anche richiamando quanto disciplinato nel proprio Regolamento delle Entrate o adottando le forme di rateizzazione applicate da ADER nella definizione agevolata prevista dalla Legge n. 199/2025 (commi 83 e 84, art. 1).*

previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza trimestrale.

2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.[23]
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto, in armonia con i criteri stabiliti dal *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune*, tra le seguenti opzioni:
 - ❑ *fino a euro 100,00:* nessuna rateizzazione (pagamento in unica soluzione);
 - ❑ *da euro 100,01 a euro 500,00:* fino a un massimo di **4 rate mensili**;
 - ❑ *da euro 500,01 a euro 3.000,00:* fino a un massimo di **12 rate mensili**;
 - ❑ *da euro 3.000,01 a euro 6.000,00:* fino a un massimo di **24 rate mensili**;
 - ❑ *oltre euro 6.000,00:* fino a un massimo di **36 rate mensili.**
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*ovvero al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza, maggiorato di non oltre 2 punti %*) oppure al tasso del 2%.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata[24].

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni[25].
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare

[23] *Si ricorda che l'art. 1, comma 106, della L. 199/2025 stabilisce che gli enti devono consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*
[24] *L'ente può stabilire liberamente le modalità di pagamento, nel limite di quanto ammesso dalle vigenti normative.*
[25] *Per analogia con la norma dell'art. 15-ter, comma 3, DPR 602/1973.*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 (*salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo*) e di cui all'articolo 10 delle preleggi (*salvo diversa previsione statutaria*).
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19809/2026 del 06-08-2026
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA *(Provincia di Agrigento)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Che il presente n. 110 è stato pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi dal 17/07/26 al 01/08/2026

Certifica altresì che nel suddetto periodo non sono pervenuti reclami o opposizioni.

Aragona, li 06/08/2026